



COMUNE DI MOSCUFO

C.a.p. 65010 - PROVINCIA DI PESCARA -

Tel. (085) 979131/979101 – Fax (085) 979485

C.F. 80014150686 – P.I. 00405250689

REGISTRO DELLE ORDINANZE DEI VIGILI URBANI

ORDINANZA N. 000012 DEL 18.11.2021

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE 0-24 SU ENTRAMBI I LATI DI VIA CASTELLO DALL'INTERSEZIONE CON VIA ORIENTALE SINO ALL'INGRESSO DI LARGO MARCONI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- via Castello è stato oggetto di lavori di riqualificazione nell'ambito del progetto Masterplan per l'Abruzzo - "Interventi di valorizzazione e sviluppo turistico strategico integrato e sostenibile con recupero di borghi di aree interne, rilancio delle micro imprese "PSRA/58.
- con nota del 16.11.2021 acquisita al protocollo comunale al n. 9422, la Ditta di Prospero s.r.l. esecutrice dei lavori complementari di riqualificazione di via Castello, ha presentato comunicazione di ultimazione dei lavori;

Considerato che gli interventi hanno riguardato anche il rifacimento della pavimentazione della sede stradale e la sistemazione di nuove panchine poste a bordo strada;

Constatato che la via Castello è una strada residenziale sita all'interno del centro storico del paese, la cui circolazione veicolare risulta difficoltosa a causa della ridotta larghezza della carreggiata per cui, la sosta indiscriminata dei veicoli, potrebbe creare situazioni di pericolo o comunque di intralcio alla circolazione di mezzi di soccorso o di pubblica utilità;

Vista la volontà della AC alla riapertura al traffico della strada interessata, di istituire il divieto di sosta permanente su entrambi i lati di via Castello, dall'intersezione con via Orientale sino all'ingresso di Largo Marconi, al fine di migliorare la viabilità della zona.

Considerato che, a seguito di sopralluogo e così come concordato in sede di incontro con L'Amministrazione Comunale, si è riscontrata la fattibilità di quanto suggerito su tale tratto per evidenti motivi di viabilità;

Ritenuto che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento sopra proposto, istituendo il divieto di sosta permanente in via Castello in entrambi i lati dall'intersezione con via Orientale sino all'ingresso con Largo Marconi;

Ravvisata pertanto la necessità di istituire il divieto di sosta permanente in via Castello in entrambi i lati dall'intersezione con via Orientale sino all'ingresso con Largo Marconi con

l'apposizione della relativa segnaletica verticale e complementare così come previsto dal C.d.S. D.Lgs 285/92 e il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92;

Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 17 giugno 2020 di attribuzione alla sottoscritta delle funzioni di Responsabile del Servizio di Polizia del Comune di Moscufo

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30 aprile 1992 , n. 285 s.m.i;

Visto il Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Codice della strada emanato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo 18.08.00, n. 267;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa

L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE 0-24 SU ENTRAMBI I LATI DI VIA CASTELLO DALL'INTERSEZIONE CON VIA ORIENTALE SINO ALL'INGRESSO DI LARGO MARCONI. (eccetto per i possessori del contrassegno rilasciato a persona non vedente o con capacità di deambulazione ridotta così come previsto dall'art. 381 del DPR n. 495 /1992 per la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio)

S'intendono revocate le precedenti ordinanze Sindacali e/o Dirigenziali in contrasto con il presente provvedimento.

Tutte le Forze di Polizia sono incaricate dell' esecuzione della presente ordinanza.

DEMANDA

La collocazione della segnaletica stradale prevista all'ufficio tecnico comunale ;

AVVERTE ALTRESÌ

- a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del D. Lgs. n. 104 del 02.07.2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale sezione di Pescara
- in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, approvato con D.P.R. n. 495/1992.



COMUNE DI MOSCUFO

C.a.p. 65010 - PROVINCIA DI PESCARA -

Tel. (085) 979131/979101 – Fax (085) 979485

C.F. 80014150686 – P.I. 00405250689

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Moscufo

- La trasmissione di copia a:

Ufficio tecnico comunale;

Stazione Carabinieri di Loreto Aprutino-Moscufo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott.ssa Maria Pia Cociola)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.